



**Comune di Fossalta di Portogruaro**  
*Città Metropolitana di Venezia*

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)  
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 [www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it](http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it)

---



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.4.2017

## SOMMARIO

### CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Servizi gratuiti

### CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 4 - Denuncia della causa di morte

Art. 5 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 6 - Disposizioni per i nati morti

### CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO – OBITORI

Art. 7 - Periodo di osservazione

Art. 8 - Strutture obitoriali

### CAPO IV - CASSE MORTUARIE

Art. 9 - Deposito della salma nella cassa

Art. 10 - Verifiche della cassa e applicazione della targa

Art. 11 - Chiusura della cassa

### CAPO V - CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

Art. 12 - Casa funeraria

Art. 13 - Sala del commiato

### CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14 - Trasporto durante il periodo di osservazione

Art. 15 - Modalità del trasporto

Art. 16 - Trasporto di cadaveri deceduti in casi particolari

Art. 17 - Orario dei trasporti

Art. 18 - Trasporti in un altro Comune

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 20 - Autorizzazione al trasporto

Art. 21 - Trasporto di resti mortali

### CAPO VII – INUMAZIONI

Art. 22 - Campo per le inumazioni

Art. 23 - Dimensioni delle fosse

Art. 24 - Casse per le inumazioni

Art. 25 - Deposizione del feretro

Art. 26 - Deposizione di fiori, ornamenti e copritomba

### CAPO VIII – TUMULAZIONI

Art. 27 - Tumulazioni in opere murarie

Art. 28 - Casse per le tumulazioni

### CAPO IX - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 29 - Registro per la cremazione

Art. 30 - Autorizzazione alla cremazione

- Art. 31 - Raccolta e conservazione delle ceneri
- Art. 32- Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 33- Dispersione delle ceneri
- Art. 34- Collocamento temporaneo dell'urna cineraria presso i cimiteri

#### CAPO X – IMBALSAMAZIONI

- Art. 35 - Imbalsamazioni

#### CAPO XI – ESUMAZIONI ED ESTUMLAZIONI

- Art. 36- Esumazioni
- Art. 37- Esumazioni ordinarie
- Art. 38- Svolgimento delle operazioni di esumazione
- Art. 39- Esumazioni straordinarie
- Art. 40- Estumulazioni
- Art. 41- Estumulazioni per trasporto in altra sede
- Art. 42- Costi

#### CAPO XII – CIMITERI, CONCESSIONI, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI

- Art. 43- Cimiteri
- Art. 44- Ammissione nei cimiteri
- Art. 45- Tipologie delle aree e manufatti per le sepolture
- Art. 46- Tariffe di concessione
- Art. 47- Durata delle concessioni cimiteriali
- Art. 48- Concessioni di loculi
- Art. 49- Particolari criteri nella assegnazione di loculi
- Art. 50- Concessione di nicchie e ossari
- Art. 51- Rinuncia a loculi e nicchie
- Art. 52- Scadenza della concessione di loculi e nicchie. Rinnovi
- Art. 53- Costruzione di sepolture private (tombe di famiglia)
- Art. 54- Diritto d'uso nelle sepolture private
- Art. 55- Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia
- Art. 56- Variazione in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata
- Art. 57- Scadenza delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia. Rinnovi
- Art. 58- Spese di manutenzione
- Art. 59- Casi di revoca della concessione
- Art. 60- Casi di decadenza della concessione
- Art. 61- Estinzione delle concessioni
- Art. 62- Sepolture comuni

#### CAPO XIII – COMPORTAMENTO – POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 63- Comportamento del personale dei cimiteri
- Art. 64- Orari
- Art. 65- Divieti ed obblighi
- Art. 66- Manutenzioni a cura del Comune
- Art. 67- Lavori privati nei cimiteri
- Art. 68 - Responsabilità
- Art. 69- Sanzioni

#### CAPO XIV – NORME FINALI

- Art. 70- Entrata in vigore

ALLEGATO A - Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento si coordina con quanto disposto:

- dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
- dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 “Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011”;
- dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”;
- dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.”;

2. Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla conservazione delle ceneri tramite affidamento, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri e delle ceneri derivate da cremazione.

3. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi dell’Azienda U.L.S.S. competente per gli aspetti previsti all’art. 4 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

4. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le modalità di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000.

5. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall’Ufficio di Polizia Mortuaria e dall’Ufficio di gestione dei Cimiteri.

### **Art. 2– Servizi gratuiti**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il recupero ed il relativo trasporto nel luogo di osservazione dei cadaveri accidentati su disposizione dell'autorità giudiziaria o forze dell'ordine espressamente autorizzate dall'autorità stessa;
- b) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- c) il feretro dei cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il Comune può individuare altri servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune.

## **CAPO II**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 3 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:

- coniuge non legalmente separato;
- figli e genitori;
- gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale;
- gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento;
- convivente.

2. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni di feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

3. Il coniuge superstite mantiene tale priorità anche quando passi a nuove nozze, sempreché non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma 1 l'esercizio di tale facoltà.

4. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 1, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1 acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

5. L'espressione di volontà per la cremazione è disciplinata dal successivo art. 30.

#### **Art. 4 – Denuncia della causa di morte**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa compilando la relativa scheda di morte ISTAT entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico; in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui agli artt. 361, 362 e 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

5. Le funzioni di medico necroscopo di cui al D.P.R. n. 396/2000 e all'art. 9 della L.R. n. 18/2010, sono esercitate da medici individuati dall'Azienda U.L.S.S.

6. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda U.L.S.S.

#### **Art. 5 – Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere, per essere poi, periodicamente, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune. Potranno essere, temporaneamente, depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito, però, non potrà in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane o parti amputate da persona vivente, si procede ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6 – Disposizioni per i nati morti**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. L'azienda U.L.S.S. rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello Stato Civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

3. Il trasporto di cui al comma 2 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

**CAPO III**  
**PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL**  
**FERETRO – OBITORI**

**Art. 7 – Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento.

2. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla L. 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal Decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte””.

3. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’Azienda U.L.S.S.;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

4. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

**Art. 8 – Strutture obitorali**

1. Sono strutture obitorali:

- a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitorali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. n. 18/2010, e successive deliberazioni della Giunta regionale in materia, ove avvenute.

3. Presso le strutture obitorali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) le autopsie giudiziarie;
- d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e) le iniezioni conservative previste dalla normativa;
- f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

## **CAPO IV CASSE MORTUARIE**

### **Art. 9 – Deposito della salma nella cassa**

1. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa di metallo e legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. E' permessa, oltre alla saldatura a fuoco, anche quella a freddo. Tra le casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a 25 mm.

### **Art. 10 – Verifiche della cassa e applicazione della targa**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro sarà collocata una targa metallica recante, impressi in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30, comma 11 del D.P.R. n. 285/1990, è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- a) qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del D.P.R. n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
- b) se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

### **Art. 11 – Chiusura della cassa**

1. La chiusura delle casse contenenti cadaveri destinati all'inumazione e alla tumulazione viene eseguita dal personale dell'impresa incaricata del servizio funebre.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente

dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

3. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 18/2010. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

4. Per i feretri diretti all'estero si seguiranno gli adempimenti di cui sopra, con redazione del verbale di riconoscimento del cadavere e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della U.L.S.S..

5. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, o al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate.

**CAPO V**  
**CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO**

**Art. 12 – Casa funeraria**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato a) della DGR n. 982 del 17 giugno 2014 “Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011”.

**Art. 13 – Sala del commiato**

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti strutturali delle sale del commiato devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato a) della DGR n. 982 del 17 giugno 2014 “Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.

4. La regolamentazione per l'utilizzo della sala del commiato viene approvata tramite delibera di Giunta Comunale.

## **CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 14 – Trasporto durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, purché all'interno della Regione Veneto e sempre che non vi sia il sospetto di morte dovuta a reato o la salma sia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui al comma 1, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

### **Art. 15 – Modalità del trasporto**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione seguendo la via più breve.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 18/2010.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

7. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

8. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune; il trasporto di ossa, chiuse in cassetta metallica, e il trasporto di ceneri, in urna cineraria, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

9. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

10. Il trasporto dei prodotti del concepimento di cui all'art. 25 comma 1 della L.R. 18/2010 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

### **Art. 16 – Trasporto di cadaveri deceduti in casi particolari**

1. I cadaveri rinvenuti o deceduti sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, verranno trasportati, su disposizione dell'autorità giudiziaria o da organo da essa delegato, nel luogo da essi indicato per il proseguimento del periodo di osservazione e gli eventuali ulteriori accertamenti, se disposti.

2. Per i cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva o in caso di cadavere portatore di radioattività il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. indica, ove necessario, le eventuali prescrizioni del caso.

### **Art. 17 – Orario dei trasporti**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 18 – Trasporti in un altro Comune**

1. Per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, per inumazione o cremazione, che disti non più di 100 Km si impiega la sola cassa di legno, salvo il caso in cui il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nell'ipotesi di morte per causa infettiva che richieda particolari precauzioni o di cadavere portatore di radioattività, disponga diversamente e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Nella fattispecie, per cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 285/90.

3. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Il trattamento di cui al comma precedente è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

5. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

6. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso in cui si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

### **Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

### **Art. 20 – Autorizzazione al trasporto**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata del cadavere nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

### **Art. 21 – Trasporto di resti mortali**

1. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

2. Si applicano per i resti mortali le norme previste per i cadaveri in tema di trasporto funebre e caratteristiche delle casse.

3. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **CAPO VII INUMAZIONI**

### **Art. 22 – Campo per le inumazioni**

1. Il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda freatica.

2. Tale reparto sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, che vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

### **Art. 23 – Dimensioni delle fosse**

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità, laddove possibile, non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 24 - Casse per le inumazioni**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 285/1990.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo deve essere congiunto alla tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 10 in 40 centimetri.

7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

11. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

### **Art. 25 – Deposizione del feretro**

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 23.

### **Art. 26 – Deposizione di fiori, ornamenti e copritomba**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

3. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro la misura massima di m. 1.20 di altezza.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo di dieci anni, se non rivendicati, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità ai parenti di aggiungere, nelle lapidi, brevi espressioni rituali in memoria del defunto.

4. A richiesta dei privati il Comune può autorizzare l'installazione di copri tomba di superficie non superiore ai due terzi della fossa, che non alterino le distanze tra una fossa e l'altra e che non riportino iscrizioni diverse da quelle previste al comma precedente.

5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

6. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e gli ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

## **CAPO VIII TUMULAZIONI**

### **Art. 27 – Tumulazioni in opere murarie**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie, loculi o cripte costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. I loculi e le nicchie-ossario possono contenere un solo cadavere o resto mortale, e più cassette di resti e di urne cinerarie.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

### **Art. 28 – Casse per le tumulazioni**

1. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**CAPO IX**  
**CREMAZIONI, AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**  
**E DISPERSIONE DELLE CENERI**

**Art. 29 – Registro per la cremazione**

1. È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile il registro per la cremazione, nel quale viene annotata in vita la volontà della persona di essere cremata.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la persona da lui individuata per l'esecuzione della sua volontà.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, anche redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile predispone un modello di dichiarazione. Tale modalità di espressione della volontà non è esclusiva e non comporta pubblicazione dell'atto.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

**Art. 30 – Autorizzazione alla cremazione**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata secondo le norme vigenti in materia sulla base delle seguenti modalità di espressione della volontà:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto:

- la volontà, espressa in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o dai parenti, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990;

- la volontà del coniuge o dei parenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 130/2001.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

e) l'iscrizione nel registro per la cremazione previsto dall'art. 29 del presente regolamento.

**Art. 31 – Raccolta e conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna che deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le ceneri possono essere conservate previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali oppure, in alternativa, in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:

a) tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione. Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne, ceneri e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

b) inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa.

c) consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dagli artt. 74 e seguenti del codice civile, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

d) apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 30cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti.

4. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia: una per il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, una per l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero ed una per l'Ufficio di Stato Civile.

### **Art. 32 – Affidamento dell'urna cineraria**

1. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria dovrà essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossalta di Portogruaro da parte del coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile.

2. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione, semprechè il defunto vi fosse regolarmente iscritto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.

4. La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa autenticata da pubblico ufficiale, ovvero manifestata, dai richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5. L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile.

6. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

7. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

8. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.

9. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da verbale redatto in triplice copia: una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero ed una consegnata al richiedente. In ogni caso di affidamento, l'ufficio comunale annota nell'apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli artt. 48 e 49 della L.R. n. 18/2010.

10. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

11. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.

12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.

13. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.

14. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

7. In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati, altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

### **Art. 33 – Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile e avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

4. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali;
- b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente.

5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b) dal convivente more uxorio;
- c) dall'esecutore testamentario;
- d) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- e) dal tutore di minore o interdetto;
- f) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal comune.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge, al convivente more uxorio o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

9. La dispersione all'interno del cimitero avverrà alla presenza di una persona autorizzata dal comune, mentre la dispersione al di fuori avverrà dal soggetto autorizzato che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla comunicazione dell'avvenuta dispersione.

#### **Art. 34 – Collocamento temporaneo dell'urna cineraria presso i cimiteri**

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di un anno dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

2. Trascorsi i termini sopraccitati senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione nel cinerario comune.

## **CAPO X IMBALSAMAZIONI**

### **Art. 35 - Imbalsamazioni**

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 7 della L.R. 18/2010.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

## **CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 36 - Esumazioni**

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata, purchè sia trascorso almeno un decennio.
3. Le seconde quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

### **Art. 37– Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dopo il decennio. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza. Le fosse comuni, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. I cadaveri che, all'atto dell'esumazione, risultassero indecomposti saranno nuovamente inumati in sito o trasferiti in apposito campo di seppellimento.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo online del Comune nonché all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 38 – Svolgimento delle operazioni di esumazione**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private, previo versamento della tariffa all'uopo prevista. In questo caso, i resti dovranno essere raccolti in cassetta di zinco.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in modo documentale, di avere titolo entro i 30 gg. antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato dalle alienazioni dovrà essere reimpiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per destinarli a tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le monete, le pietre preziose e , in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti verranno consegnati all'Ufficio di Polizia Mortuaria comunale per essere restituiti alla famiglia che abbia interesse e titolo alla successione, se individuabile, od altrimenti alienati a favore del Comune.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazione ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Art. 39 – Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie, per i cadaveri da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda U.L.S.S..

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala idonea, anche al di fuori del Comune, a cura dei necrofori del cimitero o di altro personale autorizzato, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla predetta autorità e di quelle impartite dall'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.

5. L'esumazione di cadaveri di persone morte per malattia infettiva può compiersi dopo che siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### **Art. 40 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 50 anni (esclusi quindi i cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua).

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta di familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 50 anni;

b) su ordine della Autorità Giudiziaria per il quale vale quanto riportato all'articolo 39 comma 2 del presente regolamento.

3. Le estumulazioni straordinarie, per i cadaveri da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda U.L.S.S..

4. I resti mortali, qualora si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

5. Quando il processo di mineralizzazione non sia completato, i feretri estumulati devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura.

6. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

7. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 41 – Estumulazioni per trasporto in altra sede**

1. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede sentita l'Azienda U.L.S.S.

#### **Art. 42 - Costi**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e quelle effettuate per ragioni di interesse pubblico sono eseguite gratuitamente.

2. Nei casi di estumulazioni ed esumazioni autorizzate dal Responsabile del Servizio, per conto ed interesse di privati, saranno versate nelle casse comunali le tariffe allo scopo stabilite.

## **CAPO XII**

### **CIMITERI, CONCESSIONI, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI**

#### **Art. 43 - Cimiteri**

1. I cimiteri del Comune sono due:

- 1) Cimitero del Capoluogo
- 2) Cimitero di Vado.

#### **Art. 44 – Ammissione nei cimiteri**

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.

#### **Art. 45 - Tipologia delle aree e dei manufatti per le sepolture**

1. Per le sepolture private il Comune concede, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, l'uso delle aree e di manufatti quali, in particolare:

- a) aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, archi a più posti).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. La concessione delle aree, nicchie-ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario, adottato dal Responsabile del Servizio e sottoscritto per accettazione dal concessionario.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 46 – Tariffe di concessione**

1. Le tariffe di concessione dei loculi individuali, delle nicchie-ossario, nonché delle aree cimiteriali, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale ed potranno essere aggiornate in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei costi e degli oneri a carico del Comune.

#### **Art. 47 – Durata delle concessioni cimiteriali**

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.

2. La durata delle stesse ha la seguente validità decorrente dalla data dell'atto di concessione:

- a) anni 90 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- b) anni 50 per i loculi a colombaia;
- c) anni 20 per le nicchie-ossario.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

#### **Art. 48 - Concessioni di loculi**

1. I loculi saranno concessi a favore di:

- richiedenti per la tumulazione della salma di soggetto già deceduto ed in attesa di sepoltura;
- soggetto avente un'età non inferiore ad anni 75.

2. L'individuazione del loculo spettante fra quelli disponibili al momento della richiesta avverrà seguendo un ordine sinusoidale partendo dal basso verso l'alto e viceversa, senza possibilità di scelta da parte dell'interessato.

3. In deroga a tale criterio potrà essere concesso al richiedente un secondo loculo a fianco di quello già concesso in base al criterio sopra detto, per la tumulazione della salma di altro soggetto, anche se ancora in vita, appartenente però alla famiglia del richiedente o di quella per cui si è avanzata richiesta di concessione del loculo, in quanto ad esso:

- ascendente o discendente in linea retta;
- fratello o sorella consanguinei;
- coniuge.

4. Tale concessione potrà avvenire anche successivamente alla concessione del primo loculo, a condizione che quello a fianco risulti ancora disponibile.

5. Il diritto di sepoltura in detti loculi è limitato al solo concessionario, intendendosi per tale il soggetto deceduto e l'eventuale titolare del loculo concesso a fianco.

#### **Art. 49 - Particolari criteri nella assegnazione di loculi**

1. All'atto della realizzazione di nuovi loculi è in facoltà del Comune individuare, a mezzo di apposita delibera di Giunta, un numero di loculi da concedere invece nel rispetto dei seguenti criteri:

- durata della concessione di anni 90;
- concessione in base al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e del seguente ordine di priorità: prima saranno soddisfatte le domande dei cittadini residenti;

quindi, in base alla disponibilità residua, quelle dei cittadini nati in Comune ma non più residenti; poi quelle di soggetti non residenti che hanno avuto, però, in passato, residenza nel Comune per almeno cinque anni, ed infine quelle di soggetti non residenti;

- assenza di qualsiasi limite minimo o massimo di età da parte del richiedente;
- concessione anche di più di un loculo per ogni richiedente, fino ad un massimo di 8;
- concessione a favore di un singolo per sé, o per più persone, per la propria o per più famiglie.

2. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere in tutto o in parte le diverse richieste in ragione della disponibilità dei loculi.

### **Art. 50 - Concessione di nicchie-ossario**

1. Le nicchie potranno essere concesse a semplice domanda dell'interessato.

2. Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità delle nicchie, si procederà in ordine cronologico. Le domande rimaste inevase saranno considerate valide, previa conferma dell'interessato, all'atto del verificarsi di una successiva disponibilità.

### **Art. 51 - Rinuncia a loculi e nicchie**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, salvo i casi di decadenza, quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia stato trasferito in altra sede.

2. L'istanza di rinuncia al loculo o alla nicchia potrà essere accolta dal Comune a suo insindacabile giudizio. In caso positivo, il bene tornerà nella piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario la somma da lui corrisposta, in misura inversamente proporzionale agli anni di godimento ed attualizzata alla data di accoglimento della rinuncia stessa.

3. Allo stesso regime potranno essere autorizzati dal Comune eventuali trasferimenti di titolarità della concessione a seguito di accordi fra privati. In tal caso il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo del corrispettivo di godimento del bene nella misura vigente alla data della richiesta, detratto l'ammontare della somma spettante al precedente concessionario come sopra calcolata, da liquidarsi a suo favore, esibendone la relativa quietanza.

4. Qualora la rinuncia riguardi loculi a concessione perpetua, la concessione medesima, solamente ai fini del calcolo della somma che il Comune deve rimborsare al concessionario, si intende di durata novantanovenne, mentre l'eventuale nuova concessione non potrà comunque eccedere la durata cinquantennale.

### **Art. 52 - Scadenza della concessione di loculi e nicchie. Rinnovi**

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia-ossario per successiva assegnazione ad altro richiedente.

2. I resti mortali saranno posti nell'ossario comune salvo che i parenti non facciano richiesta di raccogliarli per deporli in sepolture private o in nicchie-ossario.

3. Compatibilmente con le esigenze generali del cimitero, è consentito il rinnovo in favore degli stessi concessionari viventi o dei loro parenti di 1° o 2° grado o del coniuge, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta e semprechè non siano decorsi i termini per le estumulazioni ordinarie.

### **Art. 53 - Costruzione di sepolture private (tombe di famiglia)**

1. La costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri, è eseguita ad opera dei concessionari.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di quella igienico-sanitaria che saranno in vigore al momento della domanda, nonché di quella specifica contenuta nel presente regolamento.

3. Il progetto deve osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR n. 285/1990 nonché del piano regolatore cimiteriale.

4. Qualsiasi variante essenziale al progetto autorizzato deve essere approvata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

5. Per le opere di manutenzione straordinaria e per quelle che non alterino o modifichino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, gli interventi sono regolati dalle norme edilizie e urbanistiche.

6. Nell'esecuzione dei lavori, è fatto altresì obbligo di attenersi a quanto specificato nel successivo art. 67.

### **Art. 54 - Diritto d'uso nelle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Il concessionario ha diritto alla tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro:

- per sé
- per il proprio coniuge
- per ascendenti in linea retta e collaterali
- discendenti in linea retta e collaterali
- per i fratelli e sorelle consanguinee.

2. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2° dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

3. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraelencati.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare o impiegare per esigenze del cimitero.

5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di

concessione all'Ente. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **Art. 55 - Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia**

1. Non potranno essere autorizzate tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia private se non in carenza di disponibilità di loculi.

2. La concessione provvisoria, fatta salva la disponibilità di loculi e previo pagamento del canone previsto in tariffa, è consentita nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area disponibile per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda ed hanno ottenuto la concessione o l'impegno di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune. La durata del deposito è limitata al tempo previsto per l'attuazione dei lavori necessari o alla domanda di concessione degli interessati. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

3. Nelle tombe di famiglia private, in via eccezionale e su richiesta del concessionario al Responsabile del Servizio, potrà essere autorizzata la tumulazione definitiva del cadavere di persona estranea.

### **Art. 56 - Variazione in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 54, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione, per aggiornamento dell'intestatario, della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In ogni caso, la concessione è trasferita a persona singola.

3. In difetto di designazione, il Comune individuerà il concessionario nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli. Nel caso di più aventi titolo tra questi, il più anziano di età.

### **Art. 57 - Scadenza delle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia. Rinnovi**

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 90.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta.

3. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

4. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune.

5. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia concesse anteriormente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

### **Art. 58 – Manutenzioni delle sepolture private**

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private spettano, in solido, ai concessionari o loro aventi causa, per le parti da loro costruite o installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell'ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica al concessionario o all'avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990.

### **Art. 59 - Casi di revoca della concessione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 60 nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

### **Art. 60 - Casi di decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:  
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, salvo quanto previsto al precedente art. 54;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei precedenti punti c) e d), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodichè il Comune disporrà a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella sua piena disponibilità.

### **Art. 61 - Estinzione delle concessioni**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 47, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, o per soppressione del cimitero.

2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati nelle forme previste, rispettivamente nel campo Comune, ossario comune o nel cinerario comune.

### **Art. 62 - Sepulture comuni**

1. Nelle sepulture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in altre sepulture.

2. Esse si fanno seguendo un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.

## **CAPO XIII**

### **COMPORAMENTO – POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 63 - Comportamento del personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. L'osservanza delle norme comportamentali di cui al precedente comma 3, è estesa anche al personale impegnato nei servizi cimiteriali eventualmente affidati in concessione a terzi.

7. Il personale usa i locali osservando particolare diligenza affinché non si verifichino danni di alcun genere e mantenendoli puliti.

#### **Art. 64 - Orari**

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei cimiteri.

#### **Art. 65 - Divieti ed obblighi**

1. All'interno delle aree cimiteriali non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.

2. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'uso di biciclette per l'accesso ai cimiteri alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata su

presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.

3. Il Responsabile del Servizio può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

4. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte.

5. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio, fatta eccezione per le ammissioni di legge.

6. E' vietata l'asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai cimiteri, compresi i fiori, gli arbusti e le corone.

7. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

8. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai famigliari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.

9. E' proibito recare qualsiasi danno o fregio ai muri dei cimiteri, alle cappelle, alle lapidi ed eseguire qualsiasi iscrizione o eseguire lavori che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

10. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno dei cimiteri, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato dal personale del cimitero.

11. Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

### **Art. 66 - Manutenzioni a cura del Comune**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine possibile.

2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### **Art. 67 - Lavori privati nei cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere sarà sufficiente una comunicazione al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed attenersi alle prescrizioni del presente regolamento.

5. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati per l'apertura al pubblico e a condizione che sia presente il personale di custodia cimiteriale.

6. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12, e festivi dovrà cessare qualsiasi attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

7. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo che va dal 26 ottobre al 2 Novembre, le imprese dovranno sospendere tutte le attività di cantiere e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nonché al riordino del terreno adiacente.

8. L'inosservanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione ai regolamenti comunali.

### **Art. 68 - Responsabilità**

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.

2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

### **Art. 69 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**CAPO XIV**  
**NORME FINALI**

**Art. 70 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato ai sensi del vigente statuto comunale.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Schema sulle competenze al rilascio delle varie autorizzazioni**

<b>Atto</b>	<b>Competenza</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Permesso di seppellimento/Autorizzazione alla sepoltura per inumazione o tumulazione	Ufficiale di Stato Civile che forma l'atto	Art. 74 D.P.R. 396/2000
Autorizzazione alla cremazione	Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso	Art. 3 comma 1 lett. a) L. 130/2001 e art. 46 comma 1 L.R. 18/2010
Cremazione resti mortali	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui i resti mortali sono esumati o estumulati	Art. 46 commi 1 e 2 L.R. 18/2010
Cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni	Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui le salme sono inumate o tumulate	Art. 3 comma 1 lett. g) L. 130/2001
Trasporto (cadavere o resti mortali) all'interno del Comune	Ufficiale dello Stato Civile nel rilascio dell'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione	Art. 23 comma 2 L.R. 18/2010
Trasporto (cadavere o resti mortali) che avviene all'interno della Regione Veneto	Impresa funebre che comunica il trasporto al Comune di destinazione	Art. 23 comma 3 L.R. 18/2010
Trasporto (cadavere o resti mortali) che avviene fuori dalla Regione Veneto	Ufficiale dello Stato Civile	
Trasporto internazionale da o verso un paese che aderisce alla Convenzione di Berlino – Passaporto mortuario	Responsabile del Servizio	Art. 27 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Trasporto internazionale verso un paese che non aderisce alla Convenzione di Berlino – Autorizzazione	Responsabile del Servizio	Art. 29 DPR 285/1990 (prima era il Prefetto ora il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune)
Introduzione del cadavere da uno dei paesi che non aderisce alla Convenzione di Berlino		Tramite autorità consolare italiana e Ministero degli Esteri
Feti fino a 28 settimane di gestazione che non siano dichiarati nati-morti all'Ufficiale di Stato Civile – autorizzazione al seppellimento e trasporto	U.L.S.S. competente	Art. 6 D.P.R. 285/90
Esumazioni ordinarie (10 anni dopo l'inumazione)	Regolate dal Sindaco (cioè Responsabile del Servizio)	Art. 82 comma 4 D.P.R. 285/90
Esumazioni straordinarie	Autorizzazione del Responsabile del Servizio	Art. 83 comma 1 D.P.R. 285/90 (prima era il Sindaco ora il Dirigente o del Responsabile del Servizio)
Estumulazioni ordinarie (scadere del periodo della concessione a tempo determinato)	Regolate dal Sindaco (cioè Responsabile del Servizio)	Art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90
Estumulazioni straordinarie	Autorizzazione del Responsabile del Servizio	Art. 88 comma 1 D.P.R. 285/90 (prima era il Sindaco ora il Dirigente o del Responsabile del Servizio)
Imbalsamazione	Autorizzazione del Responsabile del Servizio	Art. 46 D.P.R. 285/90